

14 settembre 2022

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

PROFILI FONDAMENTALI DELLA L. N. 130/2022

Il **dipartimento fiscale** di **Pavia e Ansaldo – Studio Legale** segnala alcuni dei fondamentali aspetti di novità, introdotti dalla riforma della giustizia e del processo tributario, recata dalla L. n. 130/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° settembre 2022, n. 204.

L'**art. 1** della novella ha previsto che le Commissioni tributarie provinciali e regionali assumeranno la denominazione di Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e saranno progressivamente composte da magistrati professionisti, designati a seguito di concorso pubblico.

Gli **artt. 2 e seguenti**, invece, toccano soprattutto le norme del processo tributario, disegnato dal D.Lgs. n. 546/1992 e, in linea generale, si applicano ai ricorsi notificati dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della riforma, con le eccezioni che saranno puntualmente segnalate.

KEY POINTS

1. Profili disciplinari della prova nel processo tributario p. 2

2. Udienze in video-conferenza p. 6

3. Procedimenti cautelari di sospensione p. 7

4. Presidi deflattivi del contenzioso tributario di merito p. 8

5. Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di cassazione p. 9

1.- Profili disciplinari della prova nel processo tributario

1.1. Distribuzione dell'onere dimostrativo

Anzitutto, l'**art. 6** onera l'ente impositore (e/o irrogatore delle sanzioni amministrative tributarie) della prova in giudizio, relativa alle violazioni oggetto del provvedimento impugnato (nuovo comma 5-*bis*, introdotto nell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992).

L'affermazione è in linea con la natura di attore in senso sostanziale del rapporto tributario controverso, rivestita dall'ente titolare della potestà impositiva e/o sanzionatoria (art. 2697 del codice civile: v., p. es., *incidenter*, Cass., n. 30144/2019, par. 4.1.).

La portata generale della regola dovrebbe comportarne l'applicabilità anche a fronte di contestazioni relative a profili, come le deduzioni di costi o la detrazione dell'IVA sulle operazioni passive, in ordine ai quali la giurisprudenza aveva finora ritenuto che il contribuente fosse gravato della dimostrazione della correttezza del proprio operato (da ultimo, in tema di IVA in detrazione, Cass., n. 25208/2022, par. 5).

La nuova previsione deve altresì coordinarsi con la disciplina dell'accertamento tributario, la quale ammette la formazione e/o acquisizione erariale di elementi istruttori in fase amministrativa, destinati a sfociare nel processo, radicati su presunzioni, perfino carenti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte di ipotesi di carenze strutturali e(o radicale inattendibilità dell'impianto contabile (c.d. presunzioni semplicissime: in tema di imposte sui redditi, v. art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973).

Pertanto, in simili casi, l'ente titolare della potestà impositiva (e/o sanzionatoria) può offrire la prova della fondatezza degli addebiti fiscali in modo molto agevole.

Lo stesso criterio generale di attribuzione dell'onere dimostrativo alla parte attrice in senso sostanziale è alla base dell'affermazione che esso grava sul contribuente in relazione alle cause di rimborso (**art. 6** cit.; v., p. es., Cass., n. 21360/2022, par. 2.8.)¹.

¹ Invero, la riforma si riferisce a un onere di allegazione delle "ragioni", ma il richiamo è inappropriato e impreciso ove non include "prove" degli atti e fatti alla base della domanda di rimborso.

La norma eccettua l'ipotesi della richiesta di rimborso non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. In tal caso, l'annullamento giurisdizionale delle pretese fiscali comporta la caducazione del titolo esecutivo recante le pretese tributarie e, dunque, l'obbligo dell'ente finanziario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

1.2. La testimonianza

L'art. 4, al comma 1, lett. c) ha eliminato il divieto di prova testimoniale, che contraddistingueva la disciplina previgente, sulla base della premessa che la prova di atti e fatti rilevanti per il giudizio tributario si radicherebbe tendenzialmente su documenti (dichiarazioni, contabilità, etc.).

Ciò nonostante, da tempo, la consolidata giurisprudenza ha ammesso la possibilità di depositare nel processo dichiarazioni scritte di terzi, di contenuto para-testimoniale, sia da parte dell'ente finanziario sia del contribuente, in ossequio al principio del "giusto processo" (artt. 6 CEDU e 111 Cost.: cfr. Corte cost. n. 18/2000).

Dichiarazioni (ancorché scritte) di contenuto testimoniale sono comunque rilevanti anche nel processo tributario, p. es., ai fini del diniego della detrazione dell'IVA nei confronti del soggetto passivo, ove consapevole di eventuali frodi fiscali di propri fornitori (Corte di giustizia, 6 luglio 2006, causa C-439/04 e a., *Axel Kittel e a.*).

L'attuale norma stabilisce che la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, possa ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme della testimonianza scritta, regolata dall'art. 257-*bis* del codice di procedura civile.

Occorre interrogarsi se il nuovo assetto autorizzi l'introduzione anche della prova testimoniale in forma orale, alla luce:

- a) della menzionata abrogazione del divieto di prova testimoniale e della generale operatività del codice di procedura civile (che contempla tale tipologia di prova: artt. 244 ss. del codice cit.) nel giudizio tributario, per quanto non disposto dal regime proprio di questo (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992);
- b) della constatazione che il regime della testimonianza scritta (art. 257-*bis* cit.) si innesta in un sistema disciplinare (quello processual-civilistico) che prevede, appunto, l'audizione del testimone e, dunque la prova orale (artt. 244 ss. cit.).

Una diversa ricostruzione interpretativa sarebbe astrattamente concepibile. Si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia eliminato il divieto di prova testimoniale solo per ammettere la testimonianza scritta dell'art. 257-*bis* nel processo tributario e non anche per dare adito a quella in forma orale.

Ad ogni modo, il rinvio alla disciplina processual-civilistica della testimonianza scritta comporta che:

- a) il giudice possa:
 - a.1.) chiedere al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato;

- a.2.) disporre che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità ai quesiti ammessi e lo faccia notificare al testimone;
- a.3.) sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui, esaminate le risposte o le dichiarazioni rese per iscritto;
- b) il testimone:
- b.1.) renda la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisi quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione;
- b.2.) sottoscriva la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che può spedire in busta chiusa con plico raccomandato o consegnare alla segreteria della corte tributaria.

Ogni questione sul tema dovrebbe essere calata nel sistema ordinamentale.

Solo la testimonianza orale, assunta nel processo, consente di formare una prova maturata nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice, aperta alle contestazioni dell'accusato mediante

- a) l'esame incrociato del testimone ("*cross-examination*");
- b) l'audizione di persone a discarico.

Si tratta di presidi di effettività del "giusto processo" ("*fair trial*": art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "CEDU"), additati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ("Corte EDU") anche in riferimento al giudizio afferente addebiti sanzionatori tributari (v. Corte EDU, 4 maggio 2017, n. 15485/09, *Chap Ltd. c. Repubblica di Armenia*²).

Vero è che la testimonianza scritta potrebbe anche riguardare persone delle quali l'accusato di una violazione tributaria chieda l'audizione a discarico.

Tuttavia, il nuovo regime non contempla esplicitamente il controesame del testimone di accusa, caratterizzato dalla oralità e dalla immediatezza dell'assunzione, subito dopo l'espletamento della prova testimoniale, per vagliare l'attendibilità dell'accusatore e delle dichiarazioni dal medesimo rese.

In altre parole, il contraddittorio processuale nella formazione della prova per testimoni, con il controesame, trova il proprio naturale adito ove espletato in forma verbale più che scritta.

D'altronde, quand'anche si ritenesse applicabile la disciplina processual-civilistica della prova testimoniale orale, i risultati non sarebbero del tutto armonici con le indicazioni ritraibili dal *caselaw* sovranazionale.

Difatti, l'art. 253, comma 1 del codice di procedura civile ammette che il giudice possa domandare, anche su istanza di parte, chiarimenti al testimone, dopo la sua deposizione.

² In specie, il diritto all'esame incrociato dell'accusatore e alla audizione di persone a discarico sono previsti dall'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU, in riferimento ai destinatari di una "accusa penale", cui sono assimilate le sanzioni amministrative (anche tributarie) alla luce di parametri, fra i quali, la gravità dell'offesa recata dalla violazione e la severità della sanzione amministrativa (c.d. "*Engel criteria*" da Corte EDU, 8 giugno 1976, n. 5100/71, *Engel e a. c. Paesi Bassi*).

Nondimeno, non si tratta dell'esame incrociato del testimone d'accusa, ad opera (del difensore) dell'accusato, cui guarda la giurisprudenza della Corte EDU e che, invece, lo stesso art. 253 del codice di procedura civile inibisce al comma 2 (*"È vietato alle parti (...) di interrogare direttamente i testimoni"*).

In proposito, è opportuno rilevare che, nell'ordinamento italiano, le norme delle convenzioni internazionali (fra le quali la CEDU) rappresentano parametri integrativi dell'art. 117, comma 1 Cost., secondo il quale la legislazione statale è subordinata ai vincoli derivanti, fra l'altro, dal diritto internazionale.

Pertanto, la giurisprudenza della Corte EDU, interprete qualificata della CEDU, delinea il contenuto di tali vincoli (Corte cost., nn. 348-349/2007).

Per le ragioni illustrate, il nuovo regime non appare del tutto consonante con l'art. 117, comma 1 Cost., integrato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, almeno ove non dà adito alla *"cross-examination"* del testimone d'accusa.

Non è tutto.

La nuova norma ammette la testimonianza scritta soltanto su circostanze di fatto, diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale, ove la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso.

La previsione dovrebbe coordinarsi con le radicate conclusioni della giurisprudenza di legittimità, la quale attribuisce portata di pubblica fede, sino a querela di falso, ai soli c.d. elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 del codice civile ossia alla *"provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché"* alle *"dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*.

Invece, non si estende al c.d. contenuto intrinseco del medesimo verbale, che può anche non essere veritiero e, perciò, risulta liberamente contestabile (Cass., sez. trib., n. 34170/2019).

Per l'effetto, la pubblica fede potrebbe riguardare, p. es., il fatto che una persona abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un contribuente, recepite in un processo verbale di constatazione, ma non anche la veridicità intrinseca di tali dichiarazioni, in relazione alle quali, dunque, dovrebbe ammettersi la prova testimoniale, a maggior ragione alla luce della prospettiva internazionale convenzionale in merito al diritto dell'accusato alla controprova (art. 6 CEDU e sent. Corte EDU, *Chap c. Armenia*, cit.).

1.3. Annullamento per infondatezza del provvedimento impugnato.

Tanto precisato, la riforma ha previsto l'annullamento del provvedimento tributario impugnato ove la prova della fondatezza degli oneri dal medesimo veicolati:

- a) manchi;
- b) sia contraddittoria;

- c) sia comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni (nuovo art. 7, comma 5-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130/2022).

2. Udienze in video-conferenza.

Per i giudizi di primo e secondo grado, avviati dal 1° settembre 2023, operano le nuove regole del **processo tributario in video-conferenza** (art. 4, comma 4 della L. n. 130/2022 che modifica l'art. 16, comma 4 del D.L. n. 119/2018³), la quale può essere richiesta:

- a) con il primo atto difensivo;
- b) con separata istanza non oltre venti giorni liberi (e, dunque, non oltre il ventunesimo giorno) prima dell'udienza,

su richiesta di tutte le parti costituite in giudizio, in assenza della quale la trattazione sarà espletata in presenza.

Invece, la modalità di trattazione *on line* dell'udienza opererà di regola per:

- a) le cause minori, relative ad addebiti fino a € 3.000,00, in relazione alle quali i contribuenti possono partecipare al giudizio, anche senza assistenza del difensore, affidate al giudice monocratico⁴;
- b) le udienze di sospensione dell'efficacia esecutiva delle pretese fiscali, nel corso del giudizio di primo e secondo grado (ma non anche, inspiegabilmente, per le cause cautelari, posteriori al ricorso per cassazione: art. 62-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992), oggetto del provvedimento impugnato nel processo,

salva motivata richiesta delle parti per la discussione congiunta in presenza, nel primo scritto difensivo, sulla base di "comprovate ragioni" che potrebbero giustificarla.

Fra le "comprovate ragioni", si potrebbe pensare, a esigenze di accentuata riservatezza, ove, p. es., il contribuente fondi la propria istanza di sospensione, sulla base di certificati medici attestanti le proprie precarie condizioni di salute.

³ Il D.L. n. 119/2018 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018.

⁴ In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. b) della L. n. 130/2022 ha affidato al giudice monocratico le controversie di valore fino a Euro 3.000,00, senza includere quelle di valore indeterminabile (nuovo art. 4-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992). Davanti al giudice monocratico, si seguono le stesse regole processuali, previste per il processo dinanzi al collegio. Si considera anche l'imposta virtuale, calcolata a seguito di rettifiche di perdite. Per il calcolo del valore della lite, si considera l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992). Il processo tributario dinanzi al giudice monocratico riguarderà i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 (art. 8, comma 4 della L. n. 130/2022).

In ogni caso, la video-conferenza dovrà comunque assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di poter ascoltare quanto viene affermato nel corso dell'udienza stessa.

3. Procedimenti cautelari di sospensione

3.1. Il "bollino di affidabilità fiscale" e la prestazione di garanzia per i giudizi cautelari nel corso del processo di primo grado

Oltre alla ordinarietà della trattazione in video-conferenza, altre previsioni della novella sono dedicate ai **procedimenti di sospensione**.

In riferimento ai **giudizi cautelari nel corso del processo tributario di primo grado** (art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992), l'**art. 2** esclude che la sospensione possa essere condizionata alla presentazione di garanzia a favore dell'ente finanziario, ove il contribuente abbia maturato il c.d. "bollino di affidabilità fiscale" ossia un punteggio non inferiore a 9 (nove), in base agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA: art. 9-*bis* della D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017), nei tre periodi di imposta anteriori alla presentazione del ricorso.

La norma non appare particolarmente razionale (art. 3, comma 1 Cost.).

In primo luogo, condizionare la sospensione alla presentazione di una garanzia da parte del contribuente è soluzione che si impone a fronte di rilevanti criticità in ordine alla futura solvibilità dell'interessato, che comportino rischi esattivi per l'ente finanziario, per la durata della sospensione. Stando così le cose, risulta evidente che il punteggio degli ISA non descrive lo stato economico-patrimoniale del contribuente al momento della delibazione giudiziale dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.

Inoltre, sul piano testuale, il "bollino di affidabilità fiscale" **non è previsto** per i **procedimenti cautelari in appello e a seguito di ricorso per cassazione** (artt. 52, commi 2 ss. e 62-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992).

Simile disparità di trattamento non sembra agevolmente giustificabile sul piano della ragionevolezza e, pertanto, alimenta dubbi circa la legittimità della soluzione normativa (art. 3, comma 1 Cost.).

3.2. La trattazione dei giudizi cautelari

La riforma ha altresì inteso accelerare la **trattazione dei giudizi cautelari** dinanzi alle corti fiscali (**art. 4**, comma 1, lett. f), n. 1) della L. n. 130/2022 che ha modificato l'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992).

La fissazione dell'udienza di sospensione non può superare il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di sospensione.

Tuttavia, la legge non qualifica il termine come “perentorio”; sicché, l’udienza potrebbe essere fissata anche oltre i trenta giorni dalla presentazione dell’istanza cautelare, senza che siano previste conseguenze di rilievo.

Inoltre, la riforma ha ridotto il preavviso della comunicazione della data dell’udienza di sospensione da dieci a cinque giorni prima dell’udienza stessa.

L’istanza di sospensione non può essere trattata insieme alla discussione del merito della causa.

Il dispositivo dell’ordinanza conclusiva del giudizio cautelare viene immediatamente comunicata alle parti dopo la conclusione della relativa udienza (**art. 4**, comma 1, lett. f), n. 2) che ha modificato l’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 546/1992).

4. Presidi deflattivi del contenzioso tributario di merito

4.1. Ingiustificato rifiuto della proposta di conciliazione

L’**art. 4**, al comma 1, lett. d) contempla la maggiorazione del 50% delle spese di lite, in caso di immotivato rifiuto della proposta di conciliazione formulata da una parte o dal giudice, ove il riconoscimento delle pretese dell’interessato, con la sentenza conclusiva, risulti inferiore al contenuto della proposta stessa.

Pertanto, ove un ente impositore proponga la conciliazione con la debenza di tributi pari a 100, l’immotivato rifiuto del contribuente alla soluzione definitiva ne comporta la condanna alla maggiorazione al 50% delle spese di lite, ove il giudice tributario confermi pretese impositive per ammontare, p. es., di 200.

In caso di conciliazione, le spese sono compensate, salva la diversa determinazione delle parti con lo stesso processo verbale di conciliazione (**art. 15**, comma 2-*octies* del D.Lgs. n. 546/1992).

4.2. Reclamo - mediazione

La riforma ha marginalmente considerato anche le cause sottoposte alla disciplina del reclamo-mediazione, la quale dovrebbe consentire l’apertura di una fase di confronto con l’amministrazione fiscale prima di depositare il ricorso presso il giudice tributario, in relazione alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00 (**art. 17-bis** del D.Lgs. n. 546/1992)⁵.

Il rigetto del reclamo o della proposta di mediazione, il cui contenuto sia confermato dalla sentenza, comporta la condanna alle spese dell’ente finanziario e la possibile responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione (**art. 4**, comma 1, lett. e) che ha introdotto il comma 9-*bis* nell’**art. 17-bis** del D.Lgs. n. 546/1992).

⁵ Per la determinazione del valore della lite, v. *supra* nt. 4.

Una volta esaurita la fase di reclamo-mediazione, la causa prosegue dinanzi alla corte di giustizia tributaria, la quale può formulare alle parti una proposta di conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo, la causa prosegue alla stessa udienza (**art. 4**, comma 1, lett. f) che ha introdotto l'art. 48-*bis*.1 in seno al D. Lgs. n. 546/1992).

Piuttosto, la riforma ha trascurato di intervenire in ordine al problema più rilevante e delicato della disciplina del reclamo-mediazione.

L'esame della controversia, preliminare al deposito processuale del ricorso, è affidato non già a un soggetto terzo, ma allo stesso ente che ha emanato il provvedimento impugnato.

La soluzione, evidentemente, non assicura alcuna imparzialità e rende sovente inutile la fase amministrativa anteriore alla celebrazione del giudizio.

5. Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di cassazione

Il legislatore ha previsto la possibilità di una **definizione stragiudiziale dei processi pendenti presso la Corte di cassazione (art. 5)**, tramite il versamento dei seguenti importi, da parte del contribuente:

- a) il 5% del valore della controversia, ove non superiore a € 100.000,00, qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata soccombente ad esito del giudizio di primo e secondo grado;
- b) il 20% del valore della controversia, ove non superiore a € 50.000,00, qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata soccombente, in tutto o in parte, nel giudizio di primo grado o in quello di secondo grado⁶.

Per ciascun provvedimento tributario controverso, il contribuente ha l'onere di presentare una apposita domanda di definizione della lite con il versamento degli importi dovuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022) e, dunque, entro il 16 gennaio 2023⁷.

Dalle somme dovute, devono essere scomputate quelle eventualmente versate dal contribuente al fisco a titolo di riscossione provvisoria nel corso del processo di primo grado (artt. 29, comma 1, lett.

a) del D.L. n. 78/2010⁸ e 15 del D.P.R. n. 602/1973) e nella pendenza dei giudizi di merito (art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992).

⁶ Gli importi si riferiscono al valore di ogni provvedimento fiscale impugnato e il valore della controversia è determinato dall'ammontare:

a) dei soli tributi, al netto di interessi e sanzioni amministrative collegate ai tributi;
b) delle sanzioni amministrative, ove non collegate a tributi.

⁷ Il centovesimo giorno spira sabato 14 gennaio 2023, prorogato al primo giorno successivo non festivo (art. 155, commi 5 e 4 del codice di procedura civile).

⁸ Il D.L. n. 78/2010 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

Qualora non vi siano somme da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda.

Non è prevista la restituzione delle somme versate, ancorché eccedenti quelle previste dalla legge per il perfezionamento della definizione.

La disciplina presenta alcuni significativi limiti di operatività, oltre a quelli afferenti il valore economico delle controversie interessate.

Non si applica alle cause relative alle c.d. risorse proprie tradizionali dell'Unione europea ossia, anzitutto, ai dazi doganali e ai relativi tributi accessori (art. 2, par. 1, lettera a), della decisione UE, Euratom n. 2020/2053), all'IVA riscossa all'importazione, nonché alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del reg. (UE) n. 2015/1589).

Riguarda le controversie coinvolgenti la sola Agenzia delle Entrate, con esclusione, quindi, di tutte le altre, fra le quali, p. es., quelle contro gli enti territoriali per i tributi di riferimento (es: contro i Comuni in materia di IMU).

Inoltre, sono escluse le cause nelle quali l'Agenzia delle Entrate sia stata interamente vittoriosa in primo e in secondo grado, nonché le vertenze di valore indeterminabile, come quelle relative agli accertamenti catastali.

Infine, la versione originaria del nuovo regime delineava in modo contraddittorio i riferimenti temporali per appurare la pendenza della lite.

Da un lato, la legge ha considerato come *"pendenti"* dinanzi alla Corte di cassazione le controversie che tali sono al 15 luglio 2022 (**art. 5**, comma 2 della L. n. 130/2022).

Dall'altro, lo stesso testo normativo originario ha precisato che per *"controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge"* e, dunque, entro il 16 settembre e non il 15 luglio 2022 *"purché, alla data della presentazione della domanda (...) non sia intervenuta una sentenza definitiva"* (**art. 5**, comma 4).

Onde la necessità di un intervento normativo per delineare univocamente cosa debba intendersi per *"lite pendente"* ai fini dell'operatività della norma.

Un emendamento, in sede di conversione del D.L. n. 115/2022 (c.d. *"Aiuti-bis"*), ha fatto venir meno l'antinomia con l'abrogazione del riferimento alla data del 15 luglio 2022 (**art. 5**, comma 2 cit. della L. n. 130/2022); pertanto, la definizione riguarda liti pendenti dinanzi alla Corte Suprema al 16 settembre 2022 (**art. 5**, comma 4).

Per maggiori informazioni

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Avv. Roberto Iaia

Of Counsel

Head of Tax Litigation

Via del Lauro, 7

20121 Milano, Italia

tel: (+39) 0285581

fax: (+39) 0289011995

roberto.iaia@pavia-ansaldo.it



DISCLAIMER

Il contenuto di questa pubblicazione è divulgato a solo scopo conoscitivo. Non ha il fine di fornire una consulenza o un parere legale od opinioni su fatti o questioni specifiche.

Pavia e Ansaldo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso di questa pubblicazione.

© 2017 Pavia e Ansaldo Studio Legale. Tutti i diritti riservati.